**Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni**

►**B**

# DECISIONE DEL CONSIGLIO

**del 16 dicembre 2002**

**relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2003/17/CE)

(GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10)

Modificata da:

| | | Gazzetta ufficiale | | |
|---|---|---|---|---|
| | | n. | pag. | data |
| ►**M1** | Decisione 2003/403/CE del Consiglio del 26 maggio 2003 | L 141 | 23 | 7.6.2003 |

▼B

# DECISIONE DEL CONSIGLIO

**del 16 dicembre 2002**

**relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2003/17/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ([1]), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ([2]), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole ([3]), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 30 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ([4]), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Le norme relative ai controlli ufficiali delle sementi in Argentina, Australia, Bulgaria, Canada, Cile, Repubblica ceca, Estonia, Croazia, Ungheria, Israele, Lettonia, Marocco, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia, Turchia, Stati Uniti d'America, Uruguay, Iugoslavia e Sudafrica contemplano un'ispezione ufficiale in campo da effettuarsi durante il periodo di produzione delle sementi.

(2) Tali norme dispongono di massima che le sementi possono essere ufficialmente certificate e gli imballaggi ufficialmente chiusi in conformità dei sistemi dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale. Le norme prevedono altresì che il campionamento e l'analisi siano effettuati conformemente ai metodi dell'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi (ISTA) o, se del caso, dell'Associazione degli analisti ufficiali delle sementi (AOSA).

(3) Un esame di tali norme e delle relative modalità di applicazione nei paesi terzi menzionati ha accertato che le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi soddisfano le condizioni fissate nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE. Le disposizioni nazionali applicabili alle sementi raccolte e controllate in tali paesi offrono, per quanto concerne le caratteristiche, il regime di esame, l'identificazione, la marcatura e il controllo delle sementi, le stesse garanzie delle disposizioni applicabili alle sementi raccolte e controllate nella Comunità, purché siano rispettate le altre condizioni relative alle colture destinate alla produzione di sementi e alle sementi prodotte, in particolare per quanto riguarda la marcatura degli imballaggi.

([1]) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE (GU 234 dell'1.9.2001, pag. 60).
([2]) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 1309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE.
([3]) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12.
([4]) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/68/CE (GU L 195 del 24.7.2002, pag. 32).

▼B

(4) La decisione 95/514/CE del Consiglio, del 29 novembre 1995, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi [1] stabilisce che, per un periodo determinato, le ispezioni in campo effettuate in alcuni paesi terzi sulle colture destinate alla produzione di sementi di determinate specie siano considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate ai sensi della normativa comunitaria e che le sementi di determinate specie prodotte in tali paesi siano considerate equivalenti alle sementi prodotte ai sensi della normativa comunitaria.

(5) La decisione 95/514/CE scade il 31 dicembre 2002 e occorrerebbe pertanto adottare una nuova decisione, che dovrebbe essere estesa per includere in particolare l'Estonia, la Lettonia e la Iugoslavia.

(6) Appare opportuno limitare a cinque anni la validità dell'equivalenza a norma della presente decisione.

(7) È opportuno inserire nella presente decisione norme specifiche in materia di rietichettatura e richiusura nella Comunità che includano norme analoghe a quelle contenute nella decisione 86/110/CE [2] non più in vigore.

(8) La legislazione attuale già prevede per le sementi commercializzate nella Comunità, anche quelle non certificate in via definitiva, l'obbligo di indicare se sono trattate chimicamente o se la varietà è stata geneticamente modificata. È opportuno stabilire norme dettagliate sulle indicazioni precise che debbono figurare sull'etichetta delle sementi certificate importate a norma della presente decisione. È opportuno che tali norme riflettano quelle contenute nella decisione 95/514/CE. Sarà opportuno in futuro aggiornare gli allegati della presente decisione in modo da garantire che le sementi importate siano soggette a requisiti equivalenti a quelli previsti da ogni nuova norma che potrà essere introdotta, in particolare in relazione alle sementi non certificate in via definitiva.

(9) Dovrebbero essere adottate alcune modifiche degli allegati della presente decisione a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [3],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi delle specie indicate nell'allegato I, effettuate nei paesi terzi figuranti in tale allegato, ad esclusione delle sementi di generazioni anteriori alle sementi di base, sono considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate ai sensi delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE, purché:

a) siano effettuate ufficialmente dalle autorità indicate nell'allegato I o sotto la sorveglianza ufficiale di dette autorità;

b) soddisfino le condizioni previste nell'allegato II, sezione A.

*Articolo 2*

Le sementi delle specie indicate nell'allegato I, prodotte nei paesi terzi figuranti in detto allegato e ufficialmente certificate dalle autorità indicate nello stesso, ad esclusione delle sementi di generazioni anteriori

(1) GU L 296 del 9.12.1995, pag. 34. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/276/CE della Commissione (GU L 96 del 13.4.2002, pag. 28).
(2) GU L 93 dell'8.4.1986, pag. 23.
(3) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

▼B

alle sementi di base, sono considerate equivalenti alle sementi conformi alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE, purché soddisfino le condizioni previste nell'allegato II, sezione B.

*Articolo 3*

1. Qualora sementi equivalenti siano «rietichettate e richiuse» nella Comunità, in conformità dei sistemi OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale, si applicano per analogia le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE relative alla richiusura degli imballaggi delle sementi prodotte nella Comunità.

Il primo comma lascia impregiudicate le norme dell'OCSE applicabili a tali operazioni.

2. Qualora sia necessaria la rietichettatura e la richiusura nella Comunità di sementi equivalenti, le etichette CE sono utilizzate solo nei seguenti casi:

a) se le sementi prodotte negli Stati membri e le sementi della stessa varietà e categoria prodotte in paesi terzi sono miscelate per migliorarne la facoltà germinativa, a condizione che

   — la miscela sia omogenea, e

   — l'etichetta indichi i singoli paesi produttori; oppure

b) se si tratta di piccoli imballaggi CE, quali definiti nelle direttive 66/401/CEE o 2002/54/CE.

*Articolo 4*

Le modifiche da apportare agli allegati, tranne quelle riguardanti la colonna 1 della tabella figurante nell'allegato I, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5.

*Articolo 5*

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 6*

La presente decisione si applica dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2007.

*Articolo 7*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisone.

▼B

*ALLEGATO I*

**Paesi, autorità e specie**

| Paese | Autorità | Specie di cui alle seguenti direttive |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Argentina | Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Buenos Aires | 66/401/CEE<br>66/402/CEE<br>2002/57/CE |
| Australia | A.F.F.A. Grains Section, Canberra | 66/401/CEE<br>66/402/CEE<br>2002/57/CE |
| Bulgaria | Executive Agency for variety testing, field inspection and seed control, Sofia | 2002/54/CE<br>66/401/CEE<br>66/402/CEE<br>2002/57/CE |
| Canada | Canadian Food Inspection Agency, Ottawa | 66/401/CEE<br>66/402/CEE<br>2002/57/CE |
| Cile | Servicio Agricola y Ganadero Santiago | 2002/54/CE<br>66/401/CEE<br>66/402/CEE<br>2002/57/CE |
| Repubblica ceca | Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture, Praha | 2002/54/CE<br>66/401/CEE<br>66/402/CEE<br>2002/57/CE |
| Estonia | Estonian Plant Production Inspectorate, Saku, Harjumaa, | 66/401/CEE<br>66/402/CEE, ad esclusione delle sementi di Zea mays e Sorghum spp.<br>2002/57/CE |
| Croazia | State Institute for Seed and Seedlings, Osijek | 2002/54/CE<br>66/401/CEE<br>66/402/CEE<br>2002/57/CE |
| Ungheria | National Institute for Agricultural Quality Control, Budapest | 2002/54/CE<br>66/401/CEE<br>66/402/CEE<br>2002/57/CE |
| Israele | Ministry of Agriculture, Bet-Dagan | 66/401/CEE<br>66/402/CEE<br>2002/57/CE |
| Lettonia | Ministry of Agriculture, Riga | 66/401/CEE<br>66/402/CEE |

▼B

| Paese | Autorità | Specie di cui alle seguenti direttive |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| ▼M1 Lituania | Ministry of Agriculture, Vilnius | 66/401/CEE<br>66/402/CEE<br>2002/57/CE |
| ▼B Marocco | Service de Controle des Semences et des Plantes, Rabat | 66/401/CEE<br>66/402/CEE<br>2002/57/CE |
| Nuova Zelanda | Ministry of Agriculture and Fisheries, Wellington | 2002/54/CE<br>66/401/CEE<br>66/402/CEE<br>2002/57/CE |
| Polonia | Seed Inspection Service General Inspectorate, Warszawa | 2002/54/CE<br>66/401/CEE<br>66/402/CEE — ad esclusione delle sementi di Zea mays<br>2002/57/CE |
| Romania | Ministry of Agriculture, Food and Fisheries, Bucuresti | 2002/54/CE<br>66/401/CEE<br>66/402/CEE<br>2002/57/CE |
| Slovenia | Ministry of Agriculture, Forestry and Food; Ljubljana | 66/401/CEE<br>66/402/CEE<br>2002/57/CE |
| Slovacchia | Central Control and Testing Institute in Agriculture, Bratislava | 2002/54/CE<br>66/401/CEE<br>66/402/CEE<br>2002/57/CE |
| Turchia | Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Ankara | 2002/54/CE<br>66/401/CEE<br>66/402/CEE<br>2002/57/CE |
| Stati Uniti d'America | USDA, Beltsville, Maryland | 2002/54/CE<br>66/401/CEE<br>66/402/CEE<br>2002/57/CE |
| Uruguay | Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, Montevideo | 66/401/CEE<br>66/402/CEE<br>2002/57/CE |
| Iugoslavia | Federal Ministry of Economic and Internal Trade, Belgrade | 2002/54/CE<br>66/401/CEE<br>66/402/CEE<br>2002/57/CE |

▼B

| Paese | Autorità | Specie di cui alle seguenti direttive |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Repubblica sudafricana | National Department of Agriculture, Pretoria | 66/401/CEE<br>66/402/CEE — unicamente per Zea mays e Sorghum spp.<br>2002/57/CE |

▼B

*ALLEGATO II*

A. **Condizioni relative alle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate nei paesi terzi**

1. Le ispezioni in campo sono effettuate secondo le norme nazionali per l'applicazione dei sistemi dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale, per quanto riguarda:
   - le sementi di barbabietole da zucchero e di barbabietole da foraggio, nel caso delle sementi di Beta vulgaris di cui alla direttiva 2002/54/CE,
   - le sementi di piante erbacee e di leguminose, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 66/401/CEE,
   - le sementi di crocifere e le sementi di piante oleaginose e da fibra, nel caso delle sementi delle specie di cui alle direttive 66/401/CEE e 2002/57/CE,
   - le sementi di cereali, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 66/402/CEE, ad esclusione delle sementi di Zea mays e di Sorghum spp.,
   - le sementi di mais e di sorgo, nel caso delle sementi di Zea mays e Sorghum spp. di cui alla direttiva 66/402/CEE.
2. Le sementi non definitivamente certificate devono essere contenute in imballaggi ufficialmente chiusi e muniti di un'etichetta speciale prevista a tal fine dall'OCSE.
3. Le sementi non definitivamente certificate devono essere accompagnate, fatto salvo il certificato previsto dai sistemi OCSE, da un certificato ufficiale recante le seguenti indicazioni:
   - numero di riferimento delle sementi utilizzate per la coltura nel campo e indicazione dello Stato membro o del paese terzo che ha effettuato la certificazione delle sementi,
   - superficie coltivata,
   - quantità delle sementi,
   - attestazione comprovante che sono state rispettate le condizioni che devono soddisfare le colture da cui provengono le sementi.

B. **Condizioni relative alle sementi prodotte in paesi terzi**

1. Le sementi indicate in appresso devono essere ufficialmente certificate e gli imballaggi devono essere ufficialmente chiusi e contrassegnati secondo le norme nazionali per l'applicazione dei sistemi OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale; le partite delle sementi devono essere accompagnate dai certificati previsti da detti sistemi:
   - le sementi di barbabietole da zucchero e di barbabietole da foraggio, nel caso delle sementi di Beta vulgaris di cui alla direttiva 2002/54/CE,
   - le sementi di piante erbacee e di leguminose, nel caso delle sementi delle specie di cui alle direttive 66/401/CEE,
   - le sementi di crocifere e le sementi di piante oleaginose e da fibra, nel caso delle sementi delle specie di cui alle direttive 66/401/CEE e 2002/57/CE,
   - le sementi di cereali, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 66/402/CEE, ad esclusione delle sementi di Zea mays e di Sorghum spp.,
   - le sementi di mais e di sorgo, nel caso delle sementi di Zea mays e Sorghum spp. di cui alla direttiva 66/402/CEE.

   Le sementi devono inoltre essere conformi alle condizioni previste dalla normativa comunitaria diverse da quelle relative all'identità varietale e alla purezza varietale.
2. Le sementi devono soddisfare le condizioni in appresso:

2.1. Le condizioni che le sementi devono soddisfare a norma del paragrafo 1, secondo comma, figurano nelle seguenti direttive:
   - direttiva 66/401/CEE, allegato II,
   - direttiva 66/402/CEE, allegato II,
   - direttiva 2002/54/CE, allegato I, parte B,
   - direttiva 2002/57/CE, allegato II.

2.2. Ai fini dell'esame destinato a verificare il rispetto delle condizioni di cui sopra, i campioni devono essere ufficialmente prelevati in

▼B

conformità delle norme dell'ISTA e il loro peso deve essere conforme al peso previsto da tali metodi, tenuto conto dei pesi specificati nelle seguenti direttive:

— direttiva 66/401/CEE, allegato III, colonne 3 e 4,

— direttiva 66/402/CEE, allegato III, colonne 3 e 4,

— direttiva 2002/54/CE, allegato II, seconda riga,

— direttiva 2002/57/CE, allegato III, colonne 3 e 4.

2.3. L'esame deve essere effettuato ufficialmente in conformità delle norme dell'ISTA.

2.4. In deroga ai punti 2.2 e 2.3, il campionamento e il controllo delle sementi possono essere effettuati conformemente all'esperimento derogatorio relativo al campionamento e all'analisi delle sementi di cui all'allegato V, sezione A, della decisione adottata dal Consiglio dell'OCSE il 28 settembre 2000 relativa ai sistemi OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale.

3. Per quanto riguarda la marcatura degli imballaggi, le sementi devono soddisfare le condizioni supplementari in appresso:

3.1. Devono figurare le seguenti indicazioni ufficiali:

— attestazione che le sementi sono conformi alle condizioni previste dalla normativa comunitaria diverse da quelle relative all'identità varietale e alla purezza varietale: «regole e norme CE»,

— attestazione che le sementi sono state sottoposte a campionamento e analizzate in conformità dei metodi internazionali in uso: «campionamento e analisi effettuati, in conformità delle norme ISTA relative al certificato di color arancio o verde, da … (nome o iniziali della stazione ISTA di analisi delle sementi)»,

— data della chiusura ufficiale dell'imballaggio,

— qualora le partite di sementi siano state «rietichettate e richiuse» secondo i sistemi OCSE, anche un'attestazione che tali operazioni sono state effettuate e l'indicazione della data più recente di richiusura e delle autorità responsabili,

— paese di produzione,

— peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri o di glomeruli nel caso delle sementi di barbabietole e

— in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulari, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e del rapporto approssimativo fra il peso di semi puri e il peso totale.

Tali indicazioni possono figurare o sull'etichetta OCSE o su un'etichetta ufficiale supplementare sulla quale devono essere indicati il nome del servizio e il paese. Le eventuali etichette del fornitore devono avere una presentazione tale da non poter essere confuse con l'etichetta ufficiale supplementare.

3.2. Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, le etichette apposte sulle relative partite e i documenti, ufficiali o meno, che le accompagnano, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e recano tutte le informazioni eventualmente richieste nell'ambito delle procedure di autorizzazione previste dalla legislazione comunitaria.

3.3. Una scheda ufficiale, acclusa all'interno dell'imballaggio, deve precisare almeno il numero di riferimento della partita, la specie e la varietà; inoltre, per quanto concerne le sementi di barbabietole, deve essere indicato, se del caso, se si tratta di sementi monogermi o di precisione.

Tale scheda non è indispensabile quando le indicazioni minime sono apposte in modo indelebile sull'imballaggio o se sono utilizzate un'etichetta adesiva o un'etichetta in materiale non lacerabile.

3.4. Gli eventuali trattamenti chimici subiti dalle sementi ed il principio attivo devono figurare sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta speciale, nonché sull'imballaggio o all'interno del medesimo.

3.5. Tutte le indicazioni prescritte per le etichette ufficiali, le schede ufficiali e gli imballaggi devono essere redatte almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità.

4. Le partite di sementi devono essere accompagnate da un certificato ISTA color arancio o verde, recante le informazioni relative alle condizioni di cui al punto 2.

▼B

5. Nel caso delle sementi di base di varietà la cui selezione conservatrice si effettua esclusivamente nella Comunità, le sementi delle generazioni precedenti devono essere state prodotte nella Comunità.

   Nel caso delle sementi di base delle altre varietà, le sementi delle generazioni precedenti devono essere state prodotte sotto la responsabilità delle persone incaricate della selezione conservatrice, di cui al catalogo comune delle varietà delle specie delle piante agricole, nella Comunità o in un paese terzo che beneficia, in virtù della decisione 97/788/CE [1], dell'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuate in paesi terzi.

6. Per le sementi certificate di tutte le generazioni le sementi delle generazioni precedenti devono essere state prodotte e ufficialmente controllate e certificate:

   — nella Comunità o

   — in un paese terzo che benefici dell'equivalenza ai sensi della presente decisione per la produzione delle sementi di base della specie in questione, sempreché siano state prodotte a partire da sementi ottenute a norma del punto 5.

7. Nel caso del Canada e degli Stati Uniti d'America, in deroga al:

   — punto 2.2 e punto 2.3,

   — punto 3.1, secondo trattino e

   — punto 4,

   il campionamento, l'analisi e il rilascio dei certificati di analisi delle sementi possono essere effettuati da laboratori di analisi delle sementi ufficialmente riconosciuti conformemente alle norme AOSA. In questo caso:

   — deve figurare la seguente attestazione ai sensi del punto 3.1: «Sottoposte a campionamento e analizzate, conformemente alle norme AOSA, da …» (nome o iniziali del laboratorio di analisi delle sementi ufficialmente riconosciuto) e

   — il certificato obbligatorio ai sensi del punto 4 deve essere rilasciato dal laboratorio di analisi delle sementi ufficialmente riconosciuto sotto la responsabilità dell'autorità di cui all'allegato I.

[1] GU L 322 del 25.11.1997, pag. 39. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/580/CE (GU L 184 del 13.7.2002, pag. 26).